

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Attività sportive

Art. 4 - Competenze

Art. 5 - Pianificazione dell’attività

TITOLO II

MODALITÀ PER L’USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 - Modalità di gestione degli impianti

Art. 7 - Vigilanza

Art. 8 - Tipologia degli affidamenti

TITOLO III

**AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA
ECONOMICA**

**Art. 9 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza
economica**

TITOLO IV

**AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA
ECONOMICA**

**Art. 10 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza
economica**

Art. 11 - Sanzioni, decadenza e revoche

Art. 12 - Concessioni temporanee e occasionali

TITOLO V

Tariffe e disposizioni generali

Art. 13 - Determinazione tariffe

Art. 14 - Modalità di pagamento

Art. 15 - Uso gratuito degli impianti

Art. 16 - Contabilità e rendiconto

Art. 17 – Disposizioni finali e Rinvii

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale (Allegato A) compresi quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici e le relative attrezzature sono destinati esclusivamente ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
3. Ai sensi dall'art. 6 del D.Lgs. n. 38/2021, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.
4. Le norme generali d'uso degli impianti sportivi comunali sono riportate nell'Allegato B e costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive secondo le regole del CONI;
- b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo secondo le regole del CONI;
- c) per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
- d) per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
- f) per impianti a rilevanza economica, quelli in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione (All. A);
- g) per impianti privi di rilevanza economica, quelli non grado di produrre utili (All. A).

Art. 3 - Attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
 - a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - b) attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

Art. 4 - Competenze

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:
 - a) il Consiglio comunale formula gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
 - b) la Giunta comunale:
 - definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti
 - individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti;
 - all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente, classifica altresì l'eventuale rilevanza economica degli impianti prendendo atto delle risultanze della relazione istruttoria dell'ufficio tecnico competente al quale spetta l'accertamento della sussistenza o meno della rilevanza economica degli impianti;
 - individua i criteri generali per l'assegnazione in uso degli spazi;
 - svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
 - c) il servizio competente dell'Amministrazione comunale (dirigente o posizione organizzativa nei comuni privi di dirigenza):

- individua i criteri specifici per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti;
- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;
- esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi.

Art. 5 - Pianificazione dell'attività

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto negli articoli precedenti, annualmente il Responsabile del servizio (dirigente o posizione organizzativa nei comuni privi di dirigenza) provvede con apposita determinazione:

1. definire quando già non esista la mappatura degli impianti sportivi comunali distinguendo tra quelli non a rilevanza economica e quelli a rilevanza economica;
2. individuare, quando non sia già in atto una convenzione pluriennale per la loro gestione, il tipo di rapporto convenzionale per la gestione degli impianti non a rilevanza economica;
3. determinare, quando non sia già in atto un contratto pluriennale per la loro gestione, il tipo di affidamento per la gestione degli impianti a rilevanza economica tra quelli previsti dalla legge e quindi: contratto di appalto o contratto di concessione di servizi;
4. individuare gli impianti sportivi, i locali e le aree accessorie che, per la loro conformazione e posizione, possono essere utilizzate per attività motorie, ricreative e sociali;
5. individuare le fasce di utilizzo dell'impianto per le attività delle scuole, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, per le attività delle aggregazioni spontanee e per le attività del gestore non soggette a vincoli tariffari;
6. stabilire i criteri per la programmazione dell'uso di ogni impianto nelle fasce individuate per le attività delle scuole, per le attività di base, per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, dal lunedì al venerdì compresi di ogni settimana.

TITOLO II

MODALITÀ PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 - Modalità di gestione degli impianti

1. La gestione degli impianti sportivi indicati all'art. 3 del presente regolamento viene esercitata di norma in forma diretta ovvero in forma indiretta, mediante affidamento a terzi.
2. L'affidamento degli impianti con gestione a titolo oneroso¹ avviene nel pieno e rigoroso rispetto del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti)
3. L'affidamento degli impianti a titolo gratuito² non a rilevanza economica avviene mediante affidamento alle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali e viene formalizzato per il tramite di una convezione che disciplina i reciproci impegni (art. 6, D.Lgs. n. 36/2023).

Art. 7 - Vigilanza

1. Il gestore d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.
2. Il gestore dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
3. Il gestore, ed il competente servizio comunale, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi rispettivamente ad essi conferiti.
4. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sul gestore.

Art. 8 - Tipologia degli affidamenti

1. Le tipologie degli affidamenti a terzi sono le seguenti:
 - a) affidamento per la gestione di impianti privi di rilevanza economica di cui all'art. 2, lett. g);
 - b) affidamento per la gestione di impianti con rilevanza economica di cui all'art. 2, lett. f);

TITOLO III

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

¹ Gestione dalla quale il gestore tragga un utile ovvero venga remunerato dall'Ente per l'esercizio della sua attività.

² Gestione dalla quale il gestore non tragga alcun utile in quanto lo svolgimento delle attività viene prestato a titolo assolutamente gratuito.

Art. 9 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. L'affidamento degli impianti non a rilevanza economica (All. A) gestiti a titolo gratuito avviene mediante affidamento alle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali e viene formalizzato per il tramite di una convenzione che disciplina i reciproci impegni.

2. A tutela della massima trasparenza nella gestione dei beni pubblici, in ragione della natura dell'impianto, della sua storia e del suo contesto, ai fini dell'individuazione del soggetto più idoneo cui affidare la gestione, il servizio competente, potrà motivatamente procedere previo sondaggio informale ovvero con avviso di manifestazione di interesse.

3. Per sondaggio informale si intende un semplice avviso da pubblicarsi sul sito dell'Ente, per almeno 30 giorni consecutivi, che contenga le seguenti indicazioni:

- Oggetto dell'affidamento: impianto sportivo (...) con la seguente consistenza (...);
- Durata del rapporto di gestione;
- Requisiti di idoneità per gestirlo;
- Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste;
- Criteri di scelta per l'affidamento nel caso vi fossero più candidati.

4. Per avviso di manifestazione di interesse si intende un avviso articolato nel quale, le voci di cui sopra, sono integrate con quelle relative alle regole di scelta del soggetto cui affidare la gestione a seguito di valutazione comparativa di proposte progettuali e del relativo piano economico finanziario per la gestione dell'impianto.

5. Il concessionario si obbliga ad eseguire, a proprie spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e programmata nonché la piccola manutenzione straordinaria, pulizia ordinaria e programmata, le quali saranno riportate su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati. Le opere di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio.

6. L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

7. La concessione avrà durata massima di anni cinque.

TITOLO IV

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

Art. 10 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica

1. L'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica (All. A) ovvero di impianti privi di rilevanza economica, ma per i quali il Comune attribuisca un corrispettivo di gestione, ulteriore rispetto il mero rimborso delle spese documentate di manutenzione dell'impianto, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
2. Il contratto (appalto o concessione) di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere:
 - a) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
 - b) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario (se trattasi di concessione);
 - c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
 - d) il pagamento da parte del gestore di tutte le utenze e dei consumi (se trattasi di concessione);
3. Il concessionario ha facoltà di organizzare le attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla convenzione.
4. Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo viene definita con proprio atto dalla Giunta comunale.
5. La Giunta comunale definisce inoltre con deliberazione:
 - a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e gestore;
 - b) gli indicatori di efficienza gestionale;
 - c) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia;
 - d) la durata del rapporto giuridico, che verrà indicata negli atti di affidamento di cui al comma 1.
6. Il concessionario si obbliga ad eseguire, a proprie spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e programmata nonché la piccola manutenzione straordinaria, pulizia ordinaria e programmata, le quali saranno riportate su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati. Le opere di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli impianti privi di rilevanza economica ma per i quali il Comune attribuisca un corrispettivo di gestione ulteriore rispetto al mero rimborso delle spese documentate di manutenzione straordinaria dell'impianto.
8. La concessione avrà durata massima di anni cinque.

Art. 11 - Sanzioni, decadenza e revoche

1. Il concessionario si intende decaduto, con l'obbligo della restituzione immediata dell'immobile libero da persone e cose, salvo il rimborso degli eventuali altri danni, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) mancato pagamento del canone, per tre scadenze consecutive;
- b) riscontro di inadempimento grave, quali a titolo di esempio: danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature, mancata manutenzione ordinaria e straordinaria, etc. cui il concessionario non ha ottemperato entro tre mesi dalla diffida da parte del Comune di Sersale;
- c) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nell'atto di concessione in gestione o di concessione in uso;
- d) mancato rispetto dell'obbligo di riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione e dalle altre società ed associazioni sportive che ne faranno richiesta;
- e) comportamenti e/o gestione dell'impianto dalla quale emerga la volontà di un utilizzo personale ed esclusivo dell'impianto;

2. È sempre fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di interesse pubblico, la quale potrà essere esercitata in ogni tempo dal Comune di Sersale senza che il concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla possa eccepire, ad eccezione della quota non ammortizzata di eventuali piani e programmi di intervento preventivamente autorizzati dall'Ente.

3. Più in dettaglio, qualora il Concessionario abbia presentato un programma di investimenti, con relativo piano di ammortamento, regolarmente approvato dall'Ente, in caso di revoca per pubblica utilità, il Concessionario avrà diritto al rimborso da parte del Comune delle quote non ancora ammortizzate

Art. 12 - Concessioni temporanee e occasionali

1. Per concessione temporanea ed occasionale si intende l'uso degli impianti sportivi per un periodo continuativo inferiore ad un mese, per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi organizzati da associazioni, fondazioni, Enti, comitati, ed altri soggetti giuridicamente riconosciuti, compatibilmente con il piano di gestione della struttura, i calendari e l'attività agonistica ufficiale in corso;

2. Per l'uso temporaneo degli impianti è previsto il pagamento di un apposito canone di utilizzo quantificato sulla scorta delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale;

3. Sarà cura del soggetto cui è concesso l'uso temporaneo l'ottenimento di permessi, nulla-osta e ogni altro atto di assenso e/o autorizzazione necessario per lo svolgimento della manifestazione;

4. In ogni caso dovrà essere presentata idonea polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni agli impianti sportivi ed a garanzia della responsabilità civile verso terzi per danni che possano verificarsi in occasione dell'evento per il quale è previsto l'utilizzo del bene.

TITOLO V

Tariffe e disposizioni generali

Art. 13 - Determinazione tariffe

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le tariffe possono essere:
 - a) orarie (ad es. per gli allenamenti);
 - b) a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);
 - c) a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).
3. Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.
4. Potrà essere applicata una riduzione alle tariffe in vigore nella misura del 60% nel caso di concessione in uso ad associazioni sportive senza alcun fine di lucro, comprovato nei modi di Legge.

Art. 14 - Modalità di pagamento

1. L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite, rapportate alle ore di utilizzo concesse.
2. Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso. Per gli impianti sportivi la cui gestione è assegnata in concessione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario; negli altri casi al Comune.
3. La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di un'apposita cauzione da parte dei richiedenti.
4. Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti nel presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.
5. Nei casi in cui l'autorizzazione all'uso riguardi un periodo superiore ad un anno, a garanzia dei pagamenti relativi alle tariffe, il concessionario o il Comune, se l'impianto è gestito direttamente dall'Ente, può chiedere la stipula di polizza fidejussoria o il versamento di una cauzione stabilita pari alla somma delle tariffe dovute per n. 3 mesi di utilizzo.

6. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

Art. 15 - Uso gratuito degli impianti

1. L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole primarie e secondarie di 1° grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici.

2. L'uso degli impianti sportivi è altresì concesso a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado per la preparazione e lo svolgimento delle fasi comunali e distrettuali dei Giochi Sportivi Studenteschi.

3. Per quanto riguarda la concessione a titolo gratuito di impianti sportivi a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni una tantum, spetta alla Giunta stabilire con proprio atto i criteri di concessione gratuita, tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) assenza di fini di lucro dell'Ente richiedente;
- b) accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
- c) rilevanza ed utilità sociale della manifestazione.

Art. 16 - Contabilità e rendiconto

1. Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto.

2. Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione ordinaria programmata effettuata nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione ordinaria programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

Art. 17 – Disposizioni finali e Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:

- a) all'art. 90 comma 25, L. n. 289/2002 ed al D.Lgs. 38/2021 per le modalità di gestione indiretta degli impianti sportivi;
- b) alla normativa vigente per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- c) alla L. 517/77 e 23/96 per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
- d) alla L. 23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- e) alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;

- f) alla L. n. 91/81 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
- g) alle Leggi Regionali vigenti in materia;
- h) alle disposizioni del CONI, del CIP e di SPORT e SALUTE, secondo le relative competenze e le specifiche disposizioni delle Federazioni sportive e delle Organizzazioni sportive riconosciute;
- i) alla normativa generale e specifica inerente agli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- j) alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione con cui viene approvato.

3. A decorrere da tale data sono abrogate tutte le disposizioni che risultino incompatibili con le norme in esso previste, con particolare riguardo al regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi, approvato con deliberazione del C.C. n° 18 del 27.07.2006.

ALLEGATO A

ELENCO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DELLA CITTA' DI SERSALE

A) Impianti Sportivi privi di rilevanza economica:

- Impianto Sportivo "G. Gentile";
- Palestra Scuola Elementare "Giuseppe Bianco";
- Palestra Scuola Media "Carmela Borelli"

B) Impianti sportivi con rilevanza economica:

- Stadio Comunale "Ferrarizzi"

ALLEGATO B

NORME GENERALI D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

A) Utilizzo e accesso

1. Gli spazi devono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti titolari delle autorizzazioni d'uso e/o dai titolari delle concessioni di gestione e non possono essere utilizzati in modo contrario ai fini propri di una struttura pubblica destinata a scopi formativi, educativi e sportivi.
2. I frequentatori di tutti gli impianti sono tenuti ad osservare tutte le cautele indispensabili nell'utilizzo degli spazi, dei locali pertinenti, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alle strutture.
3. È vietato sub concedere a chiunque a qualsiasi titolo l'assegnazione in uso degli impianti pena la decadenza dall'assegnazione dell'impianto.
4. È vietato sub concedere a chiunque e a qualsiasi titolo la concessione di gestione degli impianti sportivi pena la decadenza dalla concessione dell'impianto.
5. Per i minori, i gruppi scolastici e i gruppi organizzati di società sportive e non, l'accesso agli impianti è subordinata alla presenza di almeno un dirigente, insegnante, allenatore o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la Società o per il gruppo di utenti. A richiesta della direzione dell'impianto o di incaricato dell'Amministrazione Comunale, i responsabili delle società sportive e non e gli atleti dovranno esibire i propri documenti di identificazione.
6. In relazione al tipo di pavimentazione/fondo dell'impianto è consentito l'accesso al terreno di gioco/attività solo con abbigliamento non lesivo del fondo stesso e, comunque, gli atleti/utenti dovranno indossare gli indumenti prescritti dai relativi regolamenti.
7. È vietato danneggiare gli arredi e le attrezzature sportive presenti nell'impianto. In caso di danni all'impianto o alle attrezzature gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento. Qualora non sia accertato l'autore del danno ne risponderà il rappresentante della Società sportiva e/o dell'Ente presente nell'impianto al momento della constatazione del danneggiamento, salva tempestiva comunicazione del rilevamento del danno.
8. I frequentatori, atleti, accompagnatori dovranno cambiarsi esclusivamente nei locali a ciò destinati.
9. L'uso delle docce è consentito solo al termine degli allenamenti e delle manifestazioni e dovrà essere effettuato in tempo limitato in modo da eliminare qualsiasi tipo di spreco.
10. Gli orari di apertura e di chiusura degli impianti verranno concordati tra il gestore e l'Amministrazione Comunale e pubblicizzati a cura del gestore (o a cura dell'Amministrazione Comunale nel caso di gestione diretta degli impianti da parte dell'Ente).

11. Gli utenti sono tenuti ad osservare gli orari assegnati salvo il caso di imprevisto prolungamento di gare di campionato.
12. Ai frequentatori, atleti, accompagnatori degli impianti con eventuali altri locali attinenti è fatto divieto di accedere ai locali/strutture non di pertinenza sportiva.
13. È vietato il consumo, all'interno delle strutture sportive (es. spogliatoi, campi da gioco) di qualsiasi genere di bevande e alimenti, salvo la presenza, all'interno dell'impianto, di aree/locali destinati a bar o punto di ristoro, debitamente autorizzati.
14. È vietato fumare all'interno degli impianti sportivi.
15. È vietato l'ingresso a chi si trovi in stato di ebbrezza.
16. È vietato l'accesso ad animali di qualsiasi specie, salvo deroghe espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
17. Ad esclusione degli impianti sportivi dotati di apposito parcheggio per gli utenti e/o disabili, è vietato introdurre automezzi, motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo, salvo deroghe debitamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale o per ragioni di servizio preventivamente concordate con il Gestore dell'impianto.

B) Impianti e attrezzature

1. Le Società Sportive/Enti, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva/motoria autorizzata, qualora non presenti nell'impianto. Per eventi e manifestazioni che richiedano l'installazione di particolari strutture o attrezzi, gli utilizzatori dovranno provvedere a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità alla eventuale fornitura e sistemazione delle strutture/attrezzature necessarie, acquisendo, se dovute, le inderogabili autorizzazioni previste dalle norme vigenti.
 2. I relativi montaggi e smontaggi delle suddette strutture/attrezzature debbono avvenire nel più breve tempo possibile e immediatamente prima e immediatamente dopo l'attività/evento/manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che la precedono o la seguono.
 3. Le attrezzature e qualsiasi materiale necessario all'attività sportiva praticata dagli atleti/utenti e di proprietà degli stessi o della società/ente autorizzato, non possono essere depositati o comunque lasciati nemmeno temporaneamente nei locali dell'impianto sportivo, salva la possibilità di deposito negli appositi spazi adibiti a magazzino, previo accordo con il Gestore o l'Amministrazione Comunale.
- L'amministrazione, pertanto, non potrà essere ritenuta responsabile per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che la mancata osservanza della suddetta disposizione possa determinare.